

N. 18.433 di rep.

N. 5.922 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria  
di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2011 (duemilaundici)  
il giorno 29 (ventinove)  
del mese di aprile  
alle ore 15 (quindici)  
in Milano, nella casa in via Filodrammatici n. 3.

Avanti a me **prof. Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparsa la Signora:

- **Ratti Donatella**, nata a Mendrisio (Svizzera) il 27 aprile 1957, domiciliata per la carica in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

**"Ratti S.p.A."**

con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale sottoscritto e versato euro 11.115.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Como 00808220131, iscritta al R.E.A. di Como al n. 167047 (la "**Società**"),

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale e nella sua predetta qualità, la Comparsante, la quale anzitutto comunica e dà atto di quanto segue:

- l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente  
Ordine del Giorno

**Parte straordinaria**

- *Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25;*

- *Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. - modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte ordinaria**

*(Omissis);*

- assistono, oltre ad essa Comparsante, i consiglieri di amministrazione Antonio Favrin (Vice Presidente), Sergio Tamborini (amministratore delegato), Sergio Meacci e Carlo Cesare Lazzati nonché i sindaci Pietro Michelé Villa e Alessandro Galli

- hanno giustificato l'assenza i consiglieri Andrea Paolo Dona' Dalle Rose e Federica Favrin nonché il sindaco Alessandra Pizzala.

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 marzo 2011 sul sito internet della società e sul quotidiano MILANO FINANZA;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- il capitale sociale è pari a Euro 11.115.000, diviso in n. 273.500.000 azioni ordinarie;

- la Società non ha azioni proprie in portafoglio.

Il Presidente quindi comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente 8 per complessive n. 233.147.171 azioni rappresentanti il 85,246% del capitale sociale. Dichiarando pertanto l'Assemblea regolarmente costituita anzitutto in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, proseguendo, rende le seguenti dichiarazioni:

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato l'Avvocato Andrea De Costa quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'Avvocato Andrea De Costa ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a Vostra disposizione, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario i seguenti soggetti:

-- Andrea Paolo Donà Dalle Rose (azionista diretto: Marzotto S.p.A.) per una quota pari al 33,364% del capitale ordinario, a titolo di proprietà;

-- Faber Five S.r.l. per una quota pari al 33,364% del capitale ordinario, a titolo di proprietà;

-- Donatella Ratti per una quota pari al 16,520% del capitale

ordinario, a titolo di proprietà;

-- SOFIST S.p.A. per una quota pari al 2,816% del capitale ordinario, a titolo di proprietà;

- per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è informata di quanto segue:

(i) è in vigore tra Ratti S.p.A., Donatella Ratti, Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. un accordo quadro stipulato in data 30 ottobre 2009, contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo e quinto comma, lett. b), del decreto legislativo n. 58/1998, e avente ad oggetto complessive n. 227.683.053 azioni ordinarie Ratti S.p.A., pari al 83,248% del capitale sociale ad esito dell'esecuzione degli aumenti di capitale di Ratti S.p.A. previsti nel medesimo accordo quadro, di cui: (a) n. 45.183.053 azioni, pari al 16,520% del capitale sociale, possedute da Donatella Ratti; (b) n. 91.250.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A.; e (c) n. 91.250.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.; per maggiori informazioni sulle pattuizioni parasociali contenute nell'accordo quadro si rinvia all'estratto pubblicato ai sensi di legge in data 7 novembre 2009 sul quotidiano "Milano Finanza" e al successivo avviso pubblicato sul medesimo quotidiano in data 21 aprile 2010;

(ii) è in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, stipulato in data 3 novembre 2009 e avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato; detto patto ha quindi ad oggetto complessive n. 182.500.000, pari al 66,728% del capitale sociale, di cui n. 91.250.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A. e n. 91.250.000 azioni, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.; per maggiori informazioni sul patto parasociale si rinvia all'estratto pubblicato ai sensi di legge in data 7 novembre 2009 sul quotidiano "Italia Oggi" e al successivo avviso pubblicato sul medesimo quotidiano in data 21 aprile 2010;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le delibera-

zioni;

- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala.

E quindi il Presidente, precisato che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

L'assemblea unanime approva

Il Presidente quindi comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria** recante *Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25.*

Su invito del Presidente, quindi, io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta e, al termine, il dr. Pietro Michele Villa a nome del Collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono ora nove per complessive n. 233.177.174 azioni (85,257% del capitale sociale)
- pone in votazione (ore 15,17) per alzata di mano la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A.,  
▪ udita ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,  
▪ preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,

*delibera*

a) di aggiungere all'art. 10 (dieci) dello statuto sociale, dopo il primo comma, un nuovo comma del seguente tenore:

"Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.", restando invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

b) di aggiungere all'art. 11 (undici) dello statuto sociale,

dopo il primo comma, un nuovo comma del seguente tenore:

"Più precisamente, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione." , restando invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

c) di aggiungere all'art. 12 (dodici) dello statuto sociale, dopo il secondo comma, un nuovo comma del seguente tenore:

"La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile" , restando invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

d) di modificare il comma secondo ed il comma terzo dell'art. 16 (sedici) dello statuto sociale come segue:

"Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina applicabile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito."

fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

e) di modificare il primo comma dell'art. 18 (diciotto) dello statuto sociale come segue:

"Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri; il Consiglio può essere altresì convocato da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione";

di modificare il quarto comma dell'art. 18 (diciotto) dello statuto sociale come segue:

"La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre

giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento."

e di modificare il quinto comma dell'art. 18 (diciotto) dello statuto sociale come segue:

"In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza."

fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

f) di modificare il primo comma dell'art. 23 (ventitre) dello statuto sociale come segue:

"I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, la quale può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."

fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

g) di modificare il diciottesimo comma dell'art. 25 (venticinque) dello statuto sociale come segue:

"Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:

qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.",

fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

h) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese".

L'assemblea approva unanime.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria** recante Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. - modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Su invito del Presidente, quindi, io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta e, al termine, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati rispetto all'ultima rilevazione.
- pone in votazione (ore 15,21) per alzata di mano la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
"L'Assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A., riunita in sede straordinaria, il 29 aprile 2011:  
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

*delibera*

- i. di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione priva di valore nominale ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie prive di valore nominale possedute;
- ii. di modificare conseguentemente l'art 5 dello Statuto Sociale come segue:

**"Articolo 5**

*Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 (undicimilioni-centoquindicimila) diviso in numero 27.350.000 (ventisettemilionitrecentocinquantamila) di azioni ordinarie prive di valore nominale."*;

- iii. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e le altre Autorità competenti e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, stabilendo anche di concerto con queste ultime tempistica e modalità delle operazioni di raggruppamento".

L'assemblea approva unanime.

Nessun voto contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato e esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, passa alla parte ordinaria dello stesso, oggetto di verbalizzazione separata.

Il Presidente consegna a me notaio:

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";
- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C"

Sono le ore 15,22 (quindici e ventidue)

Del presente ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di nove fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciotto e parte della diciannovesima.

F.to Donatella Ratti

F.to Piergaetano Marchetti notaio





kl. A  
n. 18433  
5922

Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535807

**Relazione degli Amministratori**

**Redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11.971 del 14 maggio 1979 e successive modificazioni e dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437/1998**

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25.**

\*\*\*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica degli artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25 dello statuto sociale.


Come potrà rilevarsi dal confronto fra il testo vigente e quello proposto, le modifiche sono finalizzate ad adeguare lo statuto sociale alle norme introdotte in materia di diritto societario dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010, nonché a cogliere, nel contempo, alcune possibilità offerte dal più ampio spazio riconosciuto, da tale Decreto, alla autonoma regolamentazione statutaria.

La modifica proposta all'art. 18 quarto comma tende principalmente a migliorare l'operatività della società e dei suoi organi.

Di seguito, per ciascun articolo, sono illustrate le variazioni apportate e le ragioni alla base delle singole proposte di modifica.

<b>ARTICOLO 10</b>	
<b>Attuale formulazione</b>	<b>Formulazione proposta</b>
L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini di legge:	Invariato
- sul sito internet della Società;	
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";	
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.	
Non previsto	<b>Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.</b>
<b>Relazione</b>	
La proposta di modifica del secondo comma dell'art. 10 dello statuto è motivata dall'opportunità di utilizzare la facoltà di cui all'art. 2369 Codice Civile, lasciando al Consiglio di Amministrazione la scelta, di volta in volta, se optare per la convocazione tradizionale o per l'unica convocazione.	

Sede legale: Via Mecenate, 30 22070 Guanzate (Co) Italy Capitale Sociale i.v. € 11.115.000 Codice fiscale e n° iscrizione R.I. Como 00808220131





Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

#### ARTICOLO 11

##### Attuale formulazione

Il diritto di intervento e la rappresentanza in  
Assemblea sono regolati dalla legge.  
Non previsto

##### Formulazione proposta

Invariato

**Più precisamente, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.**

##### Relazione

La proposta di modifica del 2° comma del presente articolo è motivata dall'opportunità di disciplinare in modo puntuale il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

#### ARTICOLO 12

##### Attuale formulazione

Ogni soggetto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

##### Formulazione proposta

Invariato

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Invariato

Non previsto

**La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.**

##### Relazione

L'inserimento del 3° comma trova la sua motivazione nell'opportunità di prevedere la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di provvedere, di volta in volta, alla designazione del rappresentante.

# RATTI

Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel 0313539671 fax 0313539607

## ARTICOLO 16

### Attuale formulazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dall'assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina), decadono e si sostituiscono a norma di legge, e sono rieleggibili.

### Formulazione proposta

Invariato

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza **prescritti dalla disciplina applicabile.**

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. **Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.**

Invariato

### Relazione

Le modifiche proposte recepiscono la normativa vigente.

## ARTICOLO 18

### Attuale formulazione


Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri o da almeno due Sindaci Effettivi.

Le adunanze del Consiglio e quelle del Comitato Esecutivo, ove nominato, possono essere tenute anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti

### Formulazione proposta

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri; **il Consiglio può essere altresì convocato da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Invariato





Rati S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario

La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque entro i due giorni precedenti la data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi.

Invariato

La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno **tre** giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque **almeno 24 ore prima della data** fissata per l'adunanza.

Invariato

#### Relazione

La proposta di modifica del primo comma del presente articolo è motivata dalla necessità di adeguamento alla normativa vigente, mentre quella relativa al terzo comma tende principalmente a migliorare l'operatività della società e dei suoi organi.

### ARTICOLO 23

#### Attuale formulazione

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio

#### Formulazione proposta

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, **la quale può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.**

Invariato

Invariato

#### Relazione

La nuova formulazione del 1° comma dell'art. 23 trova la sua motivazione nell'opportunità di prevedere per l'assemblea ordinaria, come consentito dal 3° comma dell'art. 2389 c.c., di determinare un importo complessivo per la remunerazione anche degli amministratori con cariche particolari.

# RATTI

Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

## ARTICOLO 25

### Attuale formulazione

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero l'eventuale diverso termine previsto dalla normativa vigente.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

### Formulazione proposta

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato





Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.	Invariato
Non possono, altresì, essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da "Ratti S.p.A.".	Invariato
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.	Invariato
Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	Invariato
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.	Invariato
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.	Invariato
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro supplente tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.	Invariato
Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:	Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione

# RATTI

Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535971 fax 0313535607

qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti

I compiti del Collegio Sindacale consistono nell'obbligo di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. **E' in ogni caso fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.**

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

## Relazione

L'integrazione del comma 18 risponde alla necessità di adeguamento normativo.

\* \* \*

Signori Azionisti,

Sede legale: Via Madonna, 30 22070 Guanzate (Co) Italy Capitale Sociale i.v. € 11.115.000 Codice fiscale e n. iscr. 00803220131





Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

se la proposta testé formulata incontra il Vostro consenso, Vi invitiamo a modificare gli articoli 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25 dello statuto sociale adottando le formulazioni sopra riportate, delegando altresì al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per introdurre nelle adottande deliberazioni tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

### **Proposta di deliberazione**

In considerazione di quanto in precedenza illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A.,*

- *udita ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,*

*delibera*

a) *di aggiungere all'art. 10 dello statuto sociale, dopo il primo comma, un nuovo comma del seguente tenore:*

*"Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.", restando invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

b) *di aggiungere all'art. 11 dello statuto sociale, dopo il primo comma, un nuovo comma del seguente tenore:*

*"Più precisamente, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.", restando invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

c) *di aggiungere all'art. 12 dello statuto sociale, dopo il secondo comma, un nuovo comma del seguente tenore:*

*"La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile", restando invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

d) *di modificare il comma secondo ed il comma terzo dell'art. 16 dello statuto sociale come segue:*

*"Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina applicabile.*

*L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito."*





Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel 0313535671 fax 0313535607

*fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

*e) di modificare il primo comma dell'art. 18 dello statuto sociale come segue:*

*"Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri; il Consiglio può essere altresì convocato da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione";*

*di modificare il quarto comma dell'art. 18 dello statuto sociale come segue:*

*"La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento."*

*di modificare il quinto comma dell'art. 18 dello statuto sociale come segue:*

*"In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza."*

*fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

*f) di modificare il primo comma dell'art. 23 dello statuto sociale come segue:*

*"I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, la quale può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."*

*fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

*g) di modificare il diciottesimo comma dell'art. 25 dello statuto sociale come segue:*

*"Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:*

*qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo."*

*fermo ed invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

*h) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.*

Guanzate, 10 marzo 2011

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Donatella Ratti







Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

## Relazione degli Amministratori

Ai sensi del D.M. 437/1998 e dell'art. 125-ter del TUF

### PARTE STRAORDINARIA

#### **2. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. - modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

Signori Azionisti,

alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 11.115.000,00 (undicimilioneicentoquindicimila/00) ed è rappresentato da n. 273.500.000 (duecentosettantatremilionicinquecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale.

#### **1. Motivazione della proposta di deliberazione**

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'elevato numero di azioni rappresentative del capitale sociale, significativamente incrementato all'esito degli aumenti di capitale, deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci del 23 dicembre 2009, sottoscritti ed integralmente versati nei mesi di marzo ed aprile 2010, con l'emissione di n. 221.500.000 (duecentoventunmilionicinquecentomila) nuove azioni ordinarie, ritiene opportuno sottolineare come la quotazione delle azioni della Vostra Società sul mercato telematico siano attualmente espressi in pochi centesimi di Euro.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea straordinaria dei soci di procedere ad un raggruppamento delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti (il "Raggruppamento").

Il Raggruppamento oggetto della presente Relazione è volto principalmente a semplificare la gestione amministrativa del titolo azionario nell'interesse degli attuali e futuri Azionisti e potrebbe favorire la liquidità del titolo e gli scambi dello stesso.

Incrementando il valore delle azioni, infatti, da un lato, si favorirebbe il contenimento del fenomeno dell'oscillazione di rilevante importo percentuale del titolo a fronte di variazioni assolute di centesimi o millesimi di Euro e, dall'altro lato, si renderebbe più leggibile il valore unitario di ogni singolo titolo.

Per effetto del Raggruppamento illustrato nella presente Relazione il numero totale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società, pari a 273.500.000 (duecentosettantatremilionicinquecentomila) all'esito dell'annullamento di n. 10 (dieci) azioni nei termini in precedenza illustrati, sarà ridotto a 27.350.000 (ventisettemilionitrecentocinquantamila).

#### **2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.**

L'approvazione della prospettata deliberazione di Raggruppamento delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società comporterà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente nei seguenti termini:





Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535571 fax 0313535507

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<b>Articolo 5</b>	<b>Articolo 5</b>
Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 (undicimilioncentoquindicimila) diviso in numero 273.500.000 (duecentosettantatremilionicinquecentomila) di azioni.	Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 (undicimilioncentoquindicimila) diviso in numero 27.350.000 (ventisettemilionitrecentocinquantamila) di azioni ordinarie prive di valore nominale.

La modifica dello Statuto Sociale vigente sopra esposta non legittima gli Azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

### 3. Esecuzione del Raggruppamento

Qualora l'Assemblea Straordinaria della Società approvi la relativa proposta di deliberazione, il Raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordati dal Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. con Borsa Italiana S.p.A. e le altre autorità competenti. Le operazioni relative al Raggruppamento saranno effettuate dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ai sensi di legge e senza alcuna spesa a carico degli Azionisti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che potrebbero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti, per il tramite di intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A., un servizio per il trattamento delle eventuali azioni o frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in modo da consentire a ciascun azionista il possesso di un numero di azioni che sia esattamente pari a 10 (dieci) o a un suo multiplo (in conformità al rapporto di raggruppamento proposto).

Il Raggruppamento diverrà efficace alla data in cui inizieranno le relative operazioni di esecuzione. Il completamento del Raggruppamento sarà tempestivamente comunicato in conformità alla normativa regolamentare applicabile.

### 4. Proposta di deliberazione

In relazione a quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A., riunita in sede straordinaria, il 29 aprile/30 aprile 2011:"*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione priva di valore nominale ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie prive di valore nominale possedute;*
- di modificare conseguentemente l'art 5 dello Statuto Sociale come segue:*

Formulazione attuale	Formulazione proposta
<b>Articolo 5</b>	<b>Articolo 5</b>
Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 (undicimilioncentoquindicimila) diviso in numero 273.500.000 (duecentosettantatremilionicinquecentomila) di azioni.	Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 (undicimilioncentoquindicimila) diviso in numero 27.350.000 (ventisettemilionitrecentocinquantamila) di azioni ordinarie prive di valore nominale.


# RATTI


Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

- iii. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e le altre Autorità competenti e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, stabilendo anche di concerto con queste ultime tempistica e modalità delle operazioni di raggruppamento.*

Guanzate, 10 marzo 2011

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Donatella Ratti





## ALL' "B" DEL N. 18.433/5.422 DI REP.

### STATUTO

#### DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

**Art. 1** – E' costituita una società per azioni denominata

**"RATTI S.p.A."**

**Art. 2** – La società ha per oggetto l'esercizio dell'industria tessile in genere ed i relativi commerci; il commercio di prodotti tessili e accessori di abbigliamento; l'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.

Essa può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, anche con sede all'estero.

La società può inoltre prestare garanzie reali o chirografarie a favore di terzi tutte le volte che l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse della società.

**Art. 3** – La società ha sede in Guanzate (Como), via Madonna n. 30.

La società può istituire o sopprimere anche all'estero sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

**Art. 4** - La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2069 (trentuno dicembre duemilasessantannove).

La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno contribuito alla relativa deliberazione.

#### CAPITALE

**Art. 5** – Il capitale sociale è di Euro 11.115.000,00 diviso in numero 27.350.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale.

**Art. 6** - Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, dematerializzate e sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213 e dal regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB del 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche.

**Art. 7** - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, osservate le disposizioni di legge, anche mediante assegnazioni a singoli soci od a gruppi di soci di determinate attività sociali.

Il capitale sociale potrà essere ridotto per perdite con provvedimento adottato dall'assemblea ordinaria, con il quorum proprio delle deliberazioni di bilancio.

Il capitale può essere aumentato mediante deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

La società si riserva di regolamentare, escludendo o limitando, il diritto di opzione ai sensi dell'art. 158 del D.lgs 24.02.1998 n. 58.

#### ASSEMBLEA

**Art. 8** - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale ;
- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il compenso;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuite dalla legge alla sua competenza esclusiva.

Essa può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Data la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 9** - Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 10** – L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

**Art. 11** - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

Più precisamente, hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**Art. 12** - Ogni soggetto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.



**Art. 13** - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di persona eletta dalla stessa assemblea.

Se il verbale dell'assemblea non è redatto da notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

**Art. 14** - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

**Art. 15** - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 16** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dall'assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina applicabile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina), decadono e si sostituiscono a norma di legge, e sono rieleggibili.

**Art. 17-** La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, presso la sede sociale, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della

vigente normativa da intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore appartenente alla medesima lista di quello cessato.

L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, e può eleggere uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età presente, ed in assenza di questi, dall'amministratore più anziano di età.

I poteri attribuiti al Vice Presidente dagli articoli 13 e 24 del presente statuto, si intendono riferiti al Vice Presidente non impedito più anziano di età.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dall'art. 2390 C.C.

**Art. 18** - Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da due dei suoi membri; il Consiglio può essere altresì convocato da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio e quelle del Comitato Esecutivo, ove nominato, possono essere tenute anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

La convocazione del Consiglio si fa con avviso al domicilio di ciascun componente del Consiglio e di ciascun sindaco effettivo, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avere luogo anche con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, o altro strumento informatico con prova di ricevimento.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso inferiore, comunque almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi.

**Art. 19** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.

**Art. 20** - Delle deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanza tenute per video o tele conferenza, si fa constatare nell'apposito libro con verbale da redigersi dal segretario.

**Art. 21** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio può adottare delibere circa l'emissione di obbligazioni non convertibili con apposito verbale redatto da notaio e depositato a sensi di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2365 Codice Civile il Consiglio di Amministrazione può assumere deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis C.C., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può nominare direttori e procuratori per singoli, determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo, ove nominato, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

**Art. 22** - Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da almeno tre dei suoi membri, e/o ad uno o più amministratori delegati determinando le loro attribuzioni e retribuzioni.

**Art. 23** - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, la quale può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

**Art. 24** - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente fra loro e disgiuntamente dal Presidente, al o agli amministratori delegati se nominati.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 25** - Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero l'eventuale diverso termine previsto dalla normativa vigente.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono, altresì, essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da "Ratti S.p.A."

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro supplente tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:

qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo

posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I compiti del Collegio Sindacale consistono nell'obbligo di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

#### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

**Art. 26** – Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avente i requisiti di professionalità ai sensi di legge. Il Consiglio conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Art. 27** - La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

#### **BILANCIO ED UTILI**

**Art. 28** - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio a norma di legge.

**Art. 29** - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, salva diversa deliberazione dell'assemblea, saranno ripartiti tra tutte le azioni.

**Art. 30** - Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termine che viene annualmente fissato dall'assemblea che approva il bilancio.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio si prescrivono a favore della società.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, la società potrà distribuire acconti sui dividendi.

#### **SCIoglimento**

**Art. 31** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

F.to Donatella Ratti

F.to Piergaetano Marchetti notaio

Puggales

C n. 18433/5922

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U
1	FORMINI MASSIMO			1.570.000		0,574	15.000							
2	MEDORI SERGIO			350.000		0,128	15.000							
3	RATTI DONATELLA				45.183.053	19,520	15.000							
4	VENTURINI ALESSANDRA		LAZZATI MARGHERITA MARIA ERMINIA		400.000	0,146	15.000							
5	MEDIOBANCA S.P.A.		FOFFANO FEDERICA		3.144.105	1,150	15.000							
6	REALE DAVIDE GIORGIO		ODORISIO SILVIO		13	0,000	15.000							
7	FABER FIVE SRL		RODINO' DEMETRIO		91.250.000	33,364	15.000							
8	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		ISTIFID (POZZATO PATRIZIA)		91.250.000	33,364	15.000							
9	LUBOLDI VALERIO		ISTIFID (POZZATO PATRIZIA)	30.003		0,011	15.008							

Totale azioni in proprio	1.950.003
Totale azioni per delega	231.227.171
Totale generale azioni	233.177.174
% sulle azioni ord.	85,257

persone fisicamente presenti in sala: 8









Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo  
a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il  
Registro Imprese di Como.

Firmato Piergaetano Marchetti

Milano, 11 maggio 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

